

DISCIPLINARE DI GARA

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA per l'affidamento in concessione con gestione completa del servizio bar da eseguirsi all'interno della sede del Comune di VERONA – PALAZZO BARBIERI. CIG:85605358F4

1. PREMESSE

Con delibera del CdA di AGECE n. 74 del 21/07/2020 e Determina dirigenziale n. 138 del 15/12/2020 è stato approvato l'affidamento in concessione del servizio in oggetto.

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla concessione, come meglio specificato nei documenti di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 1 del DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai fini della corretta valutazione del valore della concessione, ai sensi dell'art.35 del D.lgs. n. 50/2016 si è tenuta in considerazione la durata di anni 5 e la previsione dell'opzione di proroga del contratto per un periodo massimo di mesi 12. Tale importo è stato determinato tenendo conto del fatturato mensile medio degli anni 2018/2019 (€ 6.406,50) che corrisponde ad un valore complessivo di € 461.268,00 per anni 5 + 1 di proroga tecnica.

Il luogo di svolgimento della prestazione è Verona - codice NUTS ITH31.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Enrico Castagna.

La procedura di gara è indetta da AGECE - Via Enrico Noris, 1 – 37121 Verona.

Punti di contatto: Sezione Gare Appalti Acquisti – tel.0458051311

Pec: gareappaltiacquisti@pec.agec.it

Indirizzo internet: www.agec.it

Svolgimento della procedura di gara in modalità cartacea.

Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di Gara
- Documentazione Tecnica: Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e Planimetria
- Modulistica: DGUE, Modelli 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, Modello Offerta Tecnica, Modello Offerta Economica
- Codice Etico
- Patto di Integrità

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, potranno essere presentate esclusivamente in forma scritta tramite PEC a gareappaltiacquisti@pec.agec.it. Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato a 10

(dieci) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite - in forma anonima - almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte a tutti gli operatori economici invitati.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite posta certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio Bar con gestione completa da eseguirsi all'interno della sede del Comune di Verona – Palazzo Barbieri, come meglio descritto nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

Lo spazio oggetto della concessione consiste in una porzione di immobile composta da n.1 sala con banco e tavoli per i clienti, n.1 locale per la lavorazione degli alimenti, n.1 locale magazzino, arredati ed attrezzati per una superficie complessiva di mq. 98,10, come identificato nell'allegata planimetria.

Il bar non è però dotato di servizi igienici in quanto il servizio è rivolto al personale dipendente del Comune di Verona operante negli uffici ubicati all'interno del medesimo fabbricato già dotato di detti spazi.

I locali, compresa l'attrezzatura in essi disposta, saranno consegnati all'aggiudicatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che risulterà da verbale redatto in contraddittorio in presenza dell'aggiudicatario all'atto della consegna.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le migliorie o adeguamenti offerti in sede di gara e/o ritenuti necessari anche per legge quali, a titolo meramente esemplificativo: tinteggiatura, opere murarie, pulizia, adeguamento impianti elettrici, ecc.

Il canone annuale di concessione posto a base di gara (al rialzo) ammonta ad € 3.600,00 oltre IVA. I costi per la sicurezza sono pari a zero non sussistendo rischi da interferenza.

Ne consegue che il valore complessivo del canone di concessione stimato per anni 5 risulta pari ad € **18.000,00** oltre IVA.

Il corrispettivo annuo dovuto ad AGECEC per la concessione del servizio sarà quello offerto dall'Operatore Economico in sede di gara, determinato a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, pertanto, sarà fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità; il concessionario medesimo si farà carico di ogni relativo rischio e/o alea. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al concessionario dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle

disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel canone di concessione offerto dal Concessionario. Le spese relative ai consumi dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle utenze telefoniche e delle tasse dei rifiuti sono a totale carico del Concessionario.

Si precisa che, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, il canone di concessione offerto sarà ridotto del 50% per il primo anno di validità del contratto.

La presente concessione non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio.

CPV: 55410000-7 - Servizi di gestione bar

4. DURATA DELLA CONCESSIONE – OPZIONE PROROGA TECNICA

4.1 DURATA

La durata della concessione sarà di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

4.2 OPZIONE PROROGA TECNICA

AGEC si riserva la possibilità di opzionare la proroga tecnica di ulteriori mesi 12 (*dodici*) nelle more delle procedure per il nuovo affidamento per € 3.600,00 oltre IVA.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) (**PARTE IV - SEZIONE A DGUE**) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
(qualora non sia iscritta dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in concessione)
- b) (**PARTE IV - SEZIONE A DGUE**) **possesso** di almeno uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'art. 71 del citato D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, come novellato dal D.Lgs. 06/08/2012 n. 117.
N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 5 dell'art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59, *"In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora art. 85 D. Lgs. 9 settembre 2011 n. 159). In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale"*.
N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59, *"sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale"*.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA

- c) (**PARTE IV - SEZIONE C DGUE**) - aver svolto negli ultimi 5 anni precedenti la procedura di gara, almeno 24 mesi di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto anche non consecutivi.
Per "servizi analoghi" si intendono servizi di somministrazione di alimenti e bevande sia in esercizi aperti al pubblico che in esercizi non aperti al pubblico svolti in qualità di titolare gestore dell'esercizio o in qualità di dipendente.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione o ente contraente o committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o altra documentazione equivalente.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti** di idoneità professionale di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo:

- ✓ **il requisito** di cui al precedente **punto 7.2 lett. c)** deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti** di idoneità professionale di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.2 lett. c)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi degli artt. 172 e 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la costituzione di garanzia provvisoria, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesta l'effettuazione obbligatoria del sopralluogo.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione dalla procedura di gara**.

I concorrenti dovranno richiederne l'effettuazione formalmente a mezzo posta certificata all'indirizzo: gareappalti acquisti@pec.aged.it entro il 15/01/2021 indicando, qualora possibile, delle preferenze di giorni e ora.

A tal fine gli interessati dovranno indicare il nominativo, i dati anagrafici e la qualifica della persona delegata al sopralluogo oltre ai recapiti telefonici e all'indirizzo di posta elettronica ove inviare la successiva convocazione.

Nella convocazione verranno indicati i nominativi dei soggetti aziendali delegati per il sito da visionare, data e ora del sopralluogo.

A titolo informativo, si comunica che sopralluoghi saranno effettuati indicativamente nelle giornate dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9.00 alle ore 12.00/13.00 a partire dal 08/01/2021 e fino al 18/01/2021.

Durante il sopralluogo è ammesso scattare fotografie purché non riprendenti personale addetto al servizio e/o avventori del locale.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento di identità o da altro soggetto comunque in possesso del documento di identità e apposita delega munita di

copia del documento di identità del delegante. A sopralluogo terminato, AGECE rilascerà specifica attestazione.

12. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

Come anche comunicato dal Presidente ANAC il 20/05/2020, l'art. 65 del DL n. 34 del 19 maggio 2020, ha disposto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato Decreto-legge.

In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:

- a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice;
- b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per la partecipazione alla procedura di gara, il concorrente dovrà produrre UN PLICO - CHIUSO E SIGILLATO A PENA DI ESCLUSIONE – all'interno del quale dovranno essere inserite n. 3 buste (intestate al concorrente, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura) riportanti rispettivamente le seguenti diciture:

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B – OFFERTA TECNICA

Busta C – OFFERTA ECONOMICA

Il plico (indirizzato a: **AGEC - Via E. Noris 1 – Servizio Posta Documentale - 37121 – Verona**) dovrà pervenire a mano ovvero a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata **entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 20/01/2021 a pena di esclusione.**

Il plico dovrà riportare oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo di posta certificata e ai relativi numeri di fax/telefono, la seguente dicitura o similare, a pena di esclusione: ***“Offerta per l'affidamento in concessione del servizio bar presso il Comune di Verona - Palazzo Barbieri. CIG: 85605358F4 - NON APRIRE”.***

Oltre il termine perentorio sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. Ai fini dell'ammissione alla gara, varrà la data in cui il plico è pervenuto ad AGECE. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Si precisa che l'orario di apertura degli uffici del Servizio Posta Documentale è da lunedì a venerdì (festivi esclusi) dalle ore 08.30 alle ore 16:30.

Non verranno considerate valide le offerte plurime, condizionate o alternative.

Verranno escluse le offerte pervenute oltre il termine ultimo di presentazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compresa, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e devono essere corredate da copia del documento di identità valido del sottoscrittore.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 potranno essere redatte sui modelli presenti fra la documentazione di gara.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione come di seguito riportato.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, firmata dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore verrà resa preferibilmente secondo il **Modello 1**, nella forma dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta e presentata:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore
- copia documento di identità del soggetto firmatario.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche presente tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato, e lo firma digitalmente.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, redatta preferibilmente secondo il **Modello 4**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria, mediante la presentazione di un unico documento compilato e sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria e dal concorrente;
- 5) dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente secondo il **Modello 2/2**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D) rispondendo a tutte le domande e fornendo le informazioni richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 lett. a) e b) del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale di cui al paragrafo 7.2 lett. c) del presente disciplinare.

Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere dichiarato preferibilmente mediante la presentazione dei modelli presenti tra la documentazione di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- *dal soggetto che partecipa singolarmente;*
- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- *nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.*

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data della procedura gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

I soggetti da indicare sono:

- ✓ i direttori tecnici;
- ✓ il titolare per le imprese individuali;
- ✓ i soci per le società in nome collettivo;
- ✓ i soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- ✓ per gli altri tipi società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione muniti di legale rappresentanza, i membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di società, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% di partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci);
- ✓ i titolari di poteri istitutori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- ✓ i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Al fine di una esatta individuazione dei soggetti si raccomanda la lettura del Comunicato del Presidente di ANAC del 08/11/2017, scaricabile dal sito www.anticorruzione.it;

- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta anche a seguito del sopralluogo svolto;
- 4) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 5) dichiara di accettare il patto di integrità e il Codice Etico allegati alla documentazione di gara;
- 6) dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico, il Modello Organizzativo 231 e il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottati da AGECE e pubblicati nel sito aziendale e di essere consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale;
- 7) *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 9) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice¹;
- 10) di prestare il consenso al trattamento di tutti i dati personali, anche particolari (sensibili), per le finalità specificate nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) riportata nel paragrafo 23 del disciplinare di gara;
- 11) *[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che li ha rilasciati, nonché, in caso di RTI, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

¹ Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso alla documentazione presentata, dovrà precisare con una dichiarazione "motivata e comprovata" le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs 30/2005 "Codice della proprietà industriale" con l'esplicitazione del loro carattere segreto, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall'indicare, a **pena di esclusione**. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete possiedono un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare. Pertanto, il concorrente che intende negare l'accesso deve allegare idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti sottratte all'accesso, **che devono essere indicate precisamente**, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. **In mancanza di dichiarazione "motivata e comprovata" come sopra indicato, la dichiarazione si intende in ogni caso assertiva.**

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate:

- dal concorrente singolo (**Modello 2/1**)
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11 (**Modello 2/1**)
- nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti, consorzi ordinari costituiti, consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili:
 - da mandataria/capofila/consorzio, con riferimento ai nn. da 1 a 11 (**Modello 2/1**)
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici (**Modello 2/2**), con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE), n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3), n. 5 (patto di integrità), n. 6 (Codice Etico), n. 7 (operatori non residenti), n. 10 (privacy) e, ove pertinente, n. 11 (concordato preventivo).

La rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b), c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative (Modello 2/2) sono, inoltre, presentate e sottoscritte digitalmente da ciascuna ausiliaria con riferimento a n.1 (integrazioni al DGUE), n.2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3), n.5 (patto di integrità), n. 6 (Codice Etico), n.7 (operatori non residenti), n.10 (privacy) e, ove pertinente, n.11 (concordato preventivo).

Le dichiarazioni integrative sono rese, preferibilmente presentando i Modelli 2/1 e 2/2, dai soggetti sopra indicati.

In alternativa potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

A. **Dichiarazione sostitutiva**, redatta ai sensi del DPR 445/2000, conformemente all'allegato **Modello 3**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore, con la quale il concorrente dichiara:

- 1) **di essere o non essere iscritto** presso il registro imprese della Camera di Commercio per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara (*qualora non sia iscritta dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in concessione*);
 - 2) **di essere in possesso** di almeno uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'art. 71 del citato D.lgs. 26/03/2010 n. 59, come novellato dal D.lgs. 06/08/2012 n. 117;
 - 3) **di aver svolto** negli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno 24 mesi di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto anche non consecutivi;
- Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'allegato Modello 3, deve essere resa:*
- ✓ *dal soggetto che partecipa singolarmente;*
 - ✓ *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;*
 - ✓ *nel caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.*

B. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente e nel caso di concorrenti

plurimi dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate nonché da eventuali ausiliarie.

C. **copia conforme all'originale della procura** nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore;

D. **copia documento di identità dei soggetti firmatari** della documentazione di gara, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa preferibilmente secondo il **Modello 5** attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B "OFFERTA TECNICA"

La busta B dovrà contenere – a pena di esclusione - l'**Offerta Tecnica** del concorrente, nel quale siano posti in evidenza gli elementi utili ai fini della valutazione da parte della commissione di gara.

Il concorrente dovrà utilizzare il "**Modello Offerta Tecnica**" e compilare la prima parte barrando la casella corrispondente alla propria offerta relativamente ai macro-criteri con Punteggio Tabellare (pr. 1-2-3 della tabella di cui al successivo paragrafo 18.1) e descrivere nella seconda parte la propria offerta relativamente agli elementi di valutazione con punteggio Valutativo (pr. 4-5-6-7-8 della tabella di cui al successivo paragrafo 18.1).

La documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta "su tutte le pagine di cui si compone" con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1, a pena di esclusione.

Si ricorda che in caso di RTI non ancora costituito occorre la sottoscrizione da parte di tutti gli operatori economici raggruppati.

Prescrizioni per la redazione dell'offerta tecnica.

- a) Ogni punto deve essere esauriente per sé stesso.
- b) Ogni pagina deve essere numerata.
- c) Deve essere utilizzato il Modello Offerta Tecnica che non deve essere complessivamente superiore a 10 (dieci) pagine intese come 10 (dieci) facciate e deve essere redatta con tipo carattere Arial, dimensioni carattere 10, interlinea singola.
- d) Deve essere articolata in coerenza con i macrocriteri di valutazione, come da tabella al paragrafo 18.1.
- e) L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.
- f) **Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle prescrizioni del presente paragrafo in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice**

AVVERTENZA:

Il Concessionario sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione Giudicatrice con riferimento agli elementi e sub-elementi sopra indicati.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esaurientemente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

Non sono ammessi altri allegati. Gli allegati non richiesti non saranno oggetto di valutazione.

17. CONTENUTO BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA"

All'interno della Busta C dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, l'offerta economica da redigersi preferibilmente compilando l'allegato **Modello Offerta Economica**, ovvero riproducendone fedelmente il contenuto in ogni sua parte.

Il concorrente dovrà indicare il canone di concessione annuale offerto (unico e fisso, in cifre e in lettere, con massimo due cifre decimali) **in aumento rispetto al valore annuale posto a base di gara (€ 3.600,00 oltre IVA).**

Eventuali cifre decimali presenti oltre le prime due non verranno prese in considerazione e saranno troncate.

Nella Busta C l'operatore economico dovrà – a pena di esclusione - allegare alla propria offerta economica – compilata come sopra specificato - il Piano Economico Finanziario (a seguire anche "PEF") di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice e delle Linee Guida A.N.AC. n.9.

L'offerta economica e il PEF sono sottoscritti "su tutte le pagine di cui si compongono" con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1, a pena di esclusione.

Si ricorda che in caso di RTI non ancora costituito occorre la sottoscrizione di tutti gli operatori economici raggruppati.

NOTE PER LA REDAZIONE DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

Il presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l'equilibrio economico finanziario (ai sensi dell'art. 165, comma 2, del Codice) che è definito come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento, art. 3, comma 1, lett. fff), del Codice.

L'equilibrio economico e finanziario si realizza quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l'esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all'ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere definito congruo, e gli oneri derivanti dalle imposte.

Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere indicatori di redditività, nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico-finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i tempi e i costi previsti per l'allestimento dei locali del bar;
- l'importo dei ricavi presunti;
- l'importo complessivo dei costi di gestione del Servizio;
- la stima degli ammortamenti;
- i costi per il personale addetto al Servizio.

Per l'individuazione degli indicatori da cui dipende l'equilibrio economico finanziario, si rinvia alle Linee Guida n. 9.

In corso di esecuzione del contratto, il PEF può essere oggetto di revisione a seguito del verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario previsti nel contratto, che incidono sull'equilibrio economico finanziario, ai sensi degli artt. 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

pr.1	MACROCRITERIO	PUNTI MAX	pr.2	SUB CRITERI	PUNTI D	PUNTI T
1	Sconto sui prezzi di listino esposti al pubblico praticato al personale in servizio presso il Comune di Verona	8	1.1	nessuno sconto		0
			1.2	sconto non inferiore al 5%		2
			1.3	sconto non inferiore al 10%		4
			1.4	sconto non inferiore al 15%		6
			1.5	sconto non inferiore al 20%		8
2	PASTICCERIA: utilizzo di prodotti freschi o surgelati	2	2.1	prodotti surgelati		0
			2.2	prodotti freschi		2
3	PANINERIA: utilizzo di prodotti freschi o surgelati	2	3.1	prodotti surgelati		0
			3.2	prodotti freschi		2
4	Migliorie da attuarsi nelle modalità di somministrazione degli alimenti	10	4.1	Descrizione delle migliori proposte in merito alle modalità di somministrazione degli alimenti all'interno e/o all'esterno della sala del bar	10	
5	Migliorie da attuarsi nella zona di preparazione degli alimenti (cucina)	15	5.1	Descrizione delle migliori individuate per l'utilizzo dello spazio e delle attrezzature necessarie per la preparazione degli alimenti anche con eventuale rendering di progetto	15	
6	Migliorie da attuarsi nella zona banco bar	13	6.1	Descrizione delle migliori proposte (es. valorizzazione dell'ambiente, cambio di attrezzature, bancone, rendering di progetto)	13	
7	Migliorie da attuarsi nella zona di consumazione dei pasti (sala)	10	7.1	Descrizione delle migliori proposte (es. valorizzazione dell'ambiente, cambio tavoli, sedie, rendering di progetto)	10	
8	Migliorie da attuarsi sugli impianti tecnologici fissi	10	8.1	Descrizione delle migliori	10	

18.2 METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Relativamente ai "Punteggi tabellari", si ribadisce che si tratta di punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per quanto riguarda invece i "Punteggi discrezionali", la Commissione Giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun elemento qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (*all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto*) con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente V(a)i determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti

- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Per ognuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo:

- 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari);
- 2) si procede, quindi, a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà in relazione a ciascuna offerta all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'**offerta** (a) (punteggio complessivo);

$\sum n$ = sommatoria

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

È previsto che per ciascun criterio di valutazione qualitativo di cui si compone la parte tecnica, il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo.

Non è invece prevista una seconda riparametrazione dei punteggi complessivi ottenuti per la parte tecnica complessivamente considerata.

Sia con riferimento all'attribuzione dei singoli punteggi tecnici, sia per tutte le operazioni aritmetiche effettuate per addivenire al punteggio tecnico complessivo, saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento. Eventuali ulteriori decimali saranno quindi troncati.

18.3 METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'elemento economico, **di natura quantitativa**, attraverso il metodo bilineare previsto paragrafo IV delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice (approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21/09/2016), applicando la seguente formula di interpolazione lineare:

$$V_i = R_i / R_{max}$$

dove: fino a punti **30**

V_i = **coefficiente** attribuito al concorrente **i**esimo

R_i = **valore** dell'offerta (canone di concessione) del concorrente **i**esimo

R_{max} = valore dell'offerta (canone di concessione) più alto

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando **V_i** per il punteggio massimo attribuibile ovvero 30 punti.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici dell'Area Legale e Appalti di AGECE – Via E. Noris 1 – Verona - **il giorno 21/01/2021 alle ore 09:30.**

Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute previste si svolgeranno in modalità virtuale mediante collegamento da remoto.

Ai concorrenti verrà inviata apposita comunicazione per il collegamento virtuale alla seduta tramite posta certificata agli indirizzi pec indicati sul plico di cui al precedente paragrafo 13.

La prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data, negli orari e con le modalità, che saranno comunicate ai concorrenti come previsto al paragrafo 2.3, almeno un giorno prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3, almeno un giorno prima della data fissata.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà:

- alla verifica della corretta ricezione delle offerte nei termini previsti dalla procedura di gara;
- con riferimento a ciascun concorrente, all'apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un'ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, con attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- all'apertura della Busta Tecnica per la verifica della presenza dei documenti per la successiva consegna alla Commissione Giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice – che potrà essere presieduta dal RUP e sarà composta da dipendenti della Stazione Appaltante - è nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice o nel caso in conformità alla novella normativa eventualmente vigente, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016.

21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE E DELLE BUSTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e della presenza della documentazione relativa all'offerta tecnica da parte del seggio di gara, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati al paragrafo 18.2.

Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di Gara darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara.

Il Seggio di Gara procederà quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia non congrua, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta non ritenuta congrua. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte non ritenute congrue.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza in una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica la procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagece@agece.it ; tel. + 39 045 8051311;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpd.privacy@agece.it; PEC: infoagece@pec.agece.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali

ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;

- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dall'Area Ristorazione ed Eventi e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGEC" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Ristorazione ed Eventi.

sottoscritto con firma digitale

IL DIRIGENTE AREA RISTORAZIONE ED EVENTI

Dott.ssa Barbara Vitagliano